

Codice A2106B

D.D. 8 giugno 2023, n. 148

Autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica Giro Next Gen 2023 (Giro d'Italia Under 23) - Corsa ciclistica internazionale a tappe, in programma dall'11 al 18 giugno 2023.



ATTO DD 148/A2106B/2023

DEL 08/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica Giro Next Gen 2023 (Giro d'Italia Under 23) – Corsa ciclistica internazionale a tappe, in programma dall'11 al 18 giugno 2023.

Premesso che:

- l'art. 9 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della strada), così come modificato dall'art. 1, comma 607, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione e' rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara;
- l'articolo 80 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, di attuazione del d.lgs. 112/1998 "), dispone quanto segue:

E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonchè gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Preso atto che:

con istanza prot. 8090 del 12/05/2023, agli atti del Settore Sport e Tempo Libero, il Sig. Mauro Vegni, in qualità di Direttore Ciclismo e Procuratore di RCS Sport SpA, con sede legale in Via Rizzoli 8 – Milano (MI) 20132, ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica Giro Next Gen 2023 (Giro d'Italia Under 23);

la competizione ciclistica con partenza il giorno 11 giugno 2023 da Agliè (TO) e arrivo il giorno 18 giugno 2023 a Trieste ricomprende n. 8 tappe, come da prospetto di seguito riportato:

| Tappa | Partenza - Arrivo |
|------------------|---|
| • 1 ^a | • AGLIÈ (TO) - AGLIÈ (TO) |
| • 2 ^a | • SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) – CHERASCO (CN) |
| • 3 ^a | • PRIOCCA (CN) - MAGENTA (MI) |
| • 4 ^a | • MORBEGNO (SO) - PASSO DELLO STELVIO (SO) |
| • 5 ^a | • CESANO MADERNO (MB) - MANERBA DEL GARDA (BS) |
| • 6 ^a | • PERGINE VALSUGANA (TN) – POVEGLIANO (TV) |
| • 7 ^a | • POSSAGNO (TV) - ALTOPIANO DEL CANSIGLIO (BL) |
| • 8 ^a | • TAVAGNACCO (Cavalicco) (UD) - TRIESTE |

All'istanza pervenuta sono allegati i seguenti documenti:

- il programma giornaliero,
- il modulo compilato per il calcolo del livello di rischio, firmato dall'organizzatore dell'evento;
- la comunicazione ai Comuni interessati relativa al passaggio della competizione ciclistica in oggetto;
- il Piano di sicurezza sanitaria;
- elenco degli Ospedali di riferimento;
- Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;
- Planimetria generale del percorso della competizione ciclistica;
- n. 8 Cronotabelle;
- documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- facsimile contrassegno auto;
- documentazione relativa alla polizza assicurativa n. 249441103 (Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.) Responsabilità Civile Prodotti (R.C.P.), stipulata con la Società "Generali Italia SpA";

con la medesima istanza RCS Sport SpA ha inoltre dichiarato:

- che il regolare svolgimento sportivo della competizione, dalla partenza all'arrivo, sarà assicurato dalla scorta tecnica in moto composta da addetti dall'organizzazione e affiancata dalla Polizia Stradale, con la funzione di segnalare eventuali punti critici del percorso, nonché il sorpassare della carovana ciclistica con avvisi sonori in modo da salvaguardare l'incolumità dei corridori e dell'eventuale pubblico;

- che durante la gara, compresi gli adempimenti preparatori, sarà assicurata una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso, con la presenza di 2 auto mediche e 4 autoambulanze con personale medico e paramedico attrezzate di apparecchiature per la rianimazione; il piano sanitario della corsa verrà inviato agli enti competenti.
- che la manifestazione è coperta da polizza assicurativa n. 249441103, allegata all'istanza medesima, stipulata con la Assicurazioni Generali SpA che prevede un massimale di € 25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00) per la responsabilità civile ai sensi della legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni e integrazioni;
- che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla corsa e sarà ripristinato lo stato e delle cose al termine della manifestazione;
- di assumersi ogni responsabilità, sia civile sia penale, di ogni danno arrecato alle strade, ai loro accessori, alle persone, agli animali ed alle cose in genere - verificatesi durante o in conseguenza della competizione sportiva - esonerando la Città metropolitana di Torino da ogni e qualsiasi molestia o spesa, che comunque potessero derivarle da parte di terzi;
- di essere consapevole che la Città Metropolitana di Torino, per quanto di competenza, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva per motivi di incolumità pubblica, ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, per esigenze di carattere tecnico, per la presenza di eventuali pericoli dovuti a dissesti idrogeologici o a eventi atmosferici di intensità tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica, il patrimonio infrastrutturale dell'Ente e la sicurezza della competizione sportiva, accettare che l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione per i motivi sopra indicati, non potrà essere oggetto di eventuale richiesta di danni nei confronti della Città metropolitana di Torino;
- che specifica istanza verrà inviata anche agli Enti proprietari delle strade interessate dall'intero percorso, con preghiera alle Regioni o Province di competenza, di fungere da collettori per i pareri in modo da rilasciare il Nulla Osta finale, così come raccomandato dalla circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- che essendo un evento di importanza internazionale verrà data massima visibilità sui principali media nazionali e non;
- che è stato effettuato un sopralluogo del percorso di gara da parte dell'organizzazione che lo ha giudicato idoneo poiché non è emerso nessun tipo di ostacolo e/o pericolo che possa minacciare l'incolumità dei concorrenti partecipanti alla competizione nonché dell'intera carovana, così come non è emerso nessun tipo di controindicazione all'effettuazione della manifestazione stessa relativamente alle strade interessate;

Considerato che:

- la competizione in oggetto deve essere autorizzata dalla Regione di partenza dell'evento, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 sopra richiamato;
- con nota prot. n. 8237 del 15.05.2023, il Settore Sport e Tempo Libero ha richiesto i dovuti nulla-osta e pareri agli Enti proprietari delle strade e/o interessati dal percorso della competizione ciclistica, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di competenza e con successiva nota prot. n. 8277 del 15/05/2023 ha comunicato a RCS Sport SpA l'avvio del procedimento amministrativo;
- gli Enti proprietari delle strade e/o interessati dal percorso, diviso per tappe, sono:

1^a TAPPA: AGLIÈ (TO) - AGLIÈ (TO):

Provincia di Torino (TO) e i seguenti Comuni:

Agliè (TO);

Ozegna (TO);

San Giorgio Canavese (TO);

2^a TAPPA: SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) – CHERASCO (CN);

Provincia di Torino (TO) e i seguenti Comuni:

San Francesco al Campo (TO);

Leini (TO);

Volpiano(TO);

Settimo Torinese (TO);

Castiglione Torinese(TO);

San Mauro Torinese(TO);

Baldissero Torinese(TO);

Chieri(TO);

Poirino(TO);

Carmagnola(TO);

Provincia di Cuneo (CN) e i seguenti Comuni:

Ceresole d'Alba (CN);

Baldissero d'Alba (CN);

Sommariva Perno (CN);

Pocapaglia (CN);

Bra (CN);

La Morra (CN);

Verduno (CN);

Barolo (CN);

Novello (CN);

Monforte d'Alba (CN);

Monchiero (CN);

Narzole (CN);

Cherasco (CN);

3^a TAPPA: PRIOCCA (CN) – MAGENTA (MI)

Provincia di Cuneo (CN) e i seguenti Comuni:

Priocca (CN);

Magliano Alfieri (CN);

Govone (CN);

Provincia di Asti (AT) e i seguenti Comuni:

Costigliole d'Asti (AT);

Isola d'Asti(AT);

Vigliano d'Asti(AT);

Montegrosso d'Asti(AT);

Montaldo Scarampi(AT);

Mombercelli(AT);

Belveglio(AT);

Cortiglione(AT);

Provincia di Alessandria (AL) e i seguenti Comuni:

Masio (AL);

Felizzano (AL);

Solero (AL);

Quargnento (AL);

Lu e Cuccaro Monferrato (AL);

Mirabello Monferrato (AL);

Giarole (AL);

Pomaro Monferrato (AL);

Valenza (AL);

Provincia di Pavia (PV) e i seguenti Comuni:

Frascarolo (PV);
Torre Beretti e Castellaro (PV);
Mede (PV);
Lomello (PV);
Ottobiano (PV);
Tromello (PV);
Gambolò (PV);
Vigevano (PV);
Città Metropolitana di Milano (MI) e i seguenti Comuni:
Abbiategrasso (MI);
Ozzero (MI);
Cassinetta di Lugagnano (MI);
Robecco sul Naviglio (MI);
Magenta (MI);

4^a TAPPA - MORBEGNO (SO) - PASSO DELLO STELVIO (SO)

Provincia di Sondrio (SO) e i seguenti Comuni:

Morbegno (SO);
Talamona (SO);
Forcola (SO);
Colorina (SO);
Fusine (SO);
Cedrasco (SO);
Caiolo (SO);
Albosaggia (SO);
Sondrio (SO);
Montagna in Valtellina (SO);
Poggiridenti (SO);
Tresivio (SO);
Ponte in Valtellina (SO);
Chiuro (SO);
Teglio (SO);
Bianzone (SO);
Villa di Tirano (SO);
Tirano (SO);
Sernio (SO);
Lovero (SO);
Tovo di Sant'Agata (SO);
Mazzo di Valtellina (SO);
Grosotto (SO);
Grosio (SO);
Sondalo (SO);
Valdisotto (SO);
Valdidentro (SO);
Bormio (SO);

5^a TAPPA: CESANO MADERNO (MB) - MANERBA DEL GARDA (BS)

Provincia di Monza e Brianza (MB) e i seguenti Comuni:

Cesano Maderno (MB);
Desio (MB);
Lissone (MB);

Biassono (MB);
Lesmo (MB);
Arcore (MB);
Vimercate (MB);
Bellusco (MB);
Mezzago (MB);
Busnago (MB);
Città Metropolitana di Milano (MI) e il seguente Comune:
Trezzo sull'Adda (MI);
Provincia di Bergamo (BG) e i seguenti Comuni:
Capriate San Gervasio (BG);
Brembate (BG);
Osio Sotto (BG);
Boltiere (BG);
Verdellino (BG);
Ciserano (BG);
Verdello (BG);
Pognano (BG);
Spirano (BG);
Urgnano (BG);
Cologno al Serio (BG);
Ghisalba (BG);
Mornico al Serio (BG);
Calcinate (BG);
Palosco (BG);
Provincia di Brescia (BS) e i seguenti Comuni:
Palazzolo sull'Oglio (BS);
Cologne (BS);
Erbusco (BS);
Adro (BS);
Corte Franca (BS);
Provaglio d'Iseo (BS);
Iseo (BS);
Polaveno (BS);
Sarezzo (BS);
Lumezzane (BS);
Agnosine (BS);
Odolo (BS);
Vallio Terme (BS);
Gavardo (BS);
Puegnago del Garda (BS);
San Felice del Benaco (BS);
Manerba del Garda (BS);

6^a TAPPA - PERGINE VALSUGANA (TN) – POVEGLIANO (TV)

Provincia autonoma di Trento (TN) e i seguenti Comuni:
Pergine Valsugana (TN);
Altopiano della Vigolana (TN);
Calceranica al Lago (TN);
Folgaria (TN);
Provincia di Vicenza (VI) e i seguenti Comuni:

Lastebasse (VI);
Valdastico (VI);
Arsiero (VI);
Cogollo del Cengio (VI);
Caltrano (VI);
Calvene (VI);
Lugo di Vicenza (VI);
Zugliano (VI);
Fara Vicentino (VI);
Breganze (VI);
Sandrigo (VI);
Pozzoleone (VI);
Tezze sul Brenta (VI);
Rossano Veneto (VI);
Provincia di Treviso (TV) e i seguenti Comuni:
Loria (TV);
Riese Pio X (TV);
Vedelago (TV);
Istrana (TV);
Trevignano (TV);
Paese (TV);
Ponzano Veneto (TV);
Giavera del Montello (TV);
Povegliano (TV);

7^a TAPPA - POSSAGNO (TV) - ALTOPIANO DEL CANSIGLIO (BL)

Provincia di Treviso (TV) e i seguenti Comuni:
Possagno (TV);
Cavaso del Tomba (TV);
Monfumo (TV);
Cornuda (TV);
Pederobba (TV);
Valdobbiadene (TV);
Miane (TV);
Follina (TV);
Pieve di Soligo (TV);
Refrontolo (TV);
San Pietro di Feletto (TV);
Tarzo (TV);
Vittorio Veneto (TV);
Revine Lago (TV);
Cison di Valmarino (TV);
Provincia di Belluno (BL) e i seguenti Comuni;
Trichiana (BL);
Limana (BL);
Belluno (BL);
Ponte nelle Alpi (BL);
Chies d'Alpago (BL);
Tambre (BL);
Alpago (BL);
Tambre / Alpago (BL);

8^a TAPPA - TAVAGNACCO (Cavalicco) (UD) - TRIESTE

Ente di decentramento regionale di Udine e i Comuni di seguito:

Tavagnacco (UD);

Pagnacco (UD);

Colloredo di Monte Albano (UD);

Buja (UD);

Treppo Grande (UD);

Magnano in Riviera (UD);

Tarcento (UD);

Nimis (UD);

Attimis (UD);

Faedis (UD);

Povoletto (UD);

Moimacco (UD);

Premariacco (UD);

Pradamano (UD);

Buttrio (UD);

Manzano (UD);

San Giovanni al Natisone (UD);

Provincia di Gorizia (GO);

Cormons (GO);

Mariano del Friuli (GO);

Gradisca d'Isonzo (GO);

Sagrado (GO);

Fogliano Redipuglia (GO);

Ronchi dei Legionari (GO);

Monfalcone (GO);

Provincia di Trieste (TS);

Duino Aurisina (TS);

Sgonico (TS);

Trieste (TS).

con nota prot. 9144 del 29/05/2023 la Provincia di Bergamo ha inoltrato il nullaosta per il tratto di propria competenza;

con nota prot. 9198 del 30/05/2023 la Provincia Autonoma di Trento ha inoltrato il nullaosta con allegate le precisazioni riportate dalla Gestione Associata del Servizio Tecnico dei Comuni di Caldonazzo – Calcceranica al Lago – Tenna;

con nota prot. 9123 del 29/05/2023 la Provincia di Cuneo ha inoltrato la valutazione di compatibilità del percorso di gara, per la tappa n. 3 e con successiva nota prot. n. 9124 ha inoltrato il nullaosta per i territori interessati dalla tappa n.2;

con nota prot. 9300 del 01/06/2023 la Provincia di Brescia ha inoltrato il nullaosta per il territorio di propria competenza;

con nota prot. 9323 del 01/06/2023 l'Ente di Decentramento regionale di Udine ha inoltrato il nullaosta per il tratto di competenza della Tappa n.8, comprese le Province di Trieste e Gorizia;

con nota prot. 9556 del 06/06/2023 la Provincia di Belluno ha trasmesso il nullaosta per il tratto di

propria competenza;

con nota prot. 9551 del 06/06/2023 la Provincia di Pavia ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza;

con note prot. 9534 e 9536 del 06/06/2023 la Città Metropolitana di Torino ha trasmesso i nullaosta per i territori di competenza rispettivamente per la tappa n. 1 e 2;

con nota prot. 9532 del 06/06/2023 la Provincia di Alessandria ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza;

con nota prot. 9423 del 05/06/2023 la Provincia di Sondrio ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza;

con nota prot. 9340 del 01/06/2023 la Provincia di Asti ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza;

con nota prot. 9701 del 06/06/2023 la Provincia di Monza e Brianza ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza e, in virtù di quanto disposto dalla Legge Regionale n.1 del 05.01.2000 e integrata dalla L.R. n. 32 del 20.12.2002, del territorio di competenza della Città Metropolitana di Milano e per la Provincia di Bergamo per la tappa n.5;

con nota prot. 9695 e 9711 del 08/06/2023 la Provincia di Treviso ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza per la tappa n. 7 e 6;

con nota prot. 9702 del 08/06/2023 la Città Metropolitana di Milano ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza per la tappa n. 3.

con nota prot. 9699 del 08/06/2023 la Provincia di Vicenza ha trasmesso il nullaosta per il territorio di propria competenza.

Richiamata integralmente l'istruttoria svolta dagli Enti locali e dagli enti proprietari delle strade sopra indicati.

Richiamate tutte le prescrizioni indicate nei nulla osta e nei pareri rilasciati, depositati agli atti dell'ufficio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e il suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495;

- la Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", in particolare l'art. 80;

determina

1. di autorizzare, per l'intera tratta, lo svolgimento della competizione ciclistica Giro Next Gen 2023 (Giro d'Italia Under 23) – Corsa ciclistica internazionale a tappe, in programma dall'11 al 18 giugno 2023, alle seguenti condizioni:

- la gara si svolgerà sotto la responsabilità degli organizzatori, con la totale attuazione delle prescrizioni organizzative e la rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni risultanti da nulla osta, pareri, istanze, relazioni, note in premessa richiamati e depositati agli atti dell'ufficio, nei quali sono elencati i punti sensibili del percorso di gara da presidiare con particolare attenzione;

-a cura e sotto la completa responsabilità dell'organizzazione, dovrà essere:

- *prima dell'effettuazione della gara, eseguito ulteriore ed approfondito sopralluogo, al fine di accertare la sussistenza ed il mantenimento di tutte le condizioni di sicurezza per concorrenti e pubblico;*
- *predisposta la costante assistenza sanitaria al seguito della gara, con la presenza di almeno un medico e di una ambulanza;*
- *garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del D.Lgs. 495/1992 e s.m.i., segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dei veicoli autorizzati a seguirli;*
- *effettuato il transennamento e il presidio di tutti i sentieri, strade e comunque ogni accesso intersecante il percorso di gara;*
- *accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;*

- gli Organizzatori sono tenuti:

- *a dare tempestivo preavviso, mediante affissione di appositi cartelli e manifesti in tutti i Comuni interessati, delle ordinanze di chiusura al traffico dei tratti di strada e pubblicizzare il divieto attraverso gli organi di stampa, i canali web e le emittenti radio televisive;*
- *a non arrecare danni alle strade e alle aree percorse, alle colture e all'ambiente circostante; è inoltre fatto divieto di apporre scritte o segni convenzionali su manufatti, pareti, alberi, delineatori, segnali stradali e pavimentazione;*
- *ad accertare, insieme alle autorità sportive e con i metodi previsti dalle vigenti norme e dai regolamenti di settore, l'idoneità psicofisica dei concorrenti, al fine di scongiurare comportamenti anomali che possano, in qualsiasi modo, essere forieri di rischio per i concorrenti stessi e per il pubblico;*
- *a rimuovere al termine della gara tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, nonché a far rimuovere con la massima sollecitudine tutti i rifiuti e i residui lasciati lungo il percorso di gara;*
- *a segnalare immediatamente all'Ente proprietario della strada eventuali danni arrecati, per il seguito di competenza.*

- *in caso di danni arrecati all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi attraversati dalla gara, a ripristinare lo stato delle cose al termine della manifestazione;*
 - *ad osservare e conformarsi rigorosamente ad ogni e qualsivoglia ordine o disposizione impartiti, anche nell'imminenza o durante la competizione, dagli Organi di Pubblica Sicurezza e Polizia Stradale;*
- la gara dovrà essere immediatamente sospesa, a cura e sotto la responsabilità degli Organizzatori, nel caso si verificassero incidenti tali da rendere non più sicuro il transito dei concorrenti o se fosse necessario il transito di autoveicoli in urgenti servizi di polizia, antincendio o di soccorso per pubblico servizio, anche indipendentemente dalla gara ciclistica;*

2. di dare atto che:

- la presente autorizzazione è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza dei pareri e dei nulla osta rilasciati dagli Enti proprietari delle strade per la propria competenza territoriale, allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- la presente autorizzazione, valida per il giorno e con le modalità sopra esposte, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza e incolumità pubblica e per l'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni cui è vincolata;
- i servizi di ordine pubblico saranno svolti in conformità alle disposizioni che saranno impartite dal Questore competente, che provvederà a far accertare, prima dello svolgimento della gara, l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza;
- il provvedimento di sospensione temporanea della circolazione sarà disposto dal Prefetto competente;
- le Forze dell'Ordine interverranno, in caso di inerzia, per ordinare agli Organizzatori l'immediata interruzione della competizione nel caso si verificchino, per qualsiasi motivo, condizioni tali da non garantire la sicurezza degli spettatori e/o dei concorrenti.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso

IL DIRIGENTE
(A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Germano Gola